



CITTÀ DI
ARZIGNANO

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEI
VOLONTARI E DELLE ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO**

INDICE

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 – Definizione di volontario

Articolo 3 – Individuazione degli ambiti di attività

Articolo 4 – Registro dei volontari e modalità di iscrizione

Articolo 5 – Requisiti generali e speciali

Articolo 6 – Vigilanza e controlli

Articolo 7 – Rimborsi spese e utilizzo risorse strumentali dell'Ente

Articolo 8 – Copertura assicurativa

Articolo 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Arzignano, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di propria competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel proprio territorio e, pertanto, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività e ai servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. Il presente Regolamento disciplina e organizza le attività operative prestate da cittadini singoli che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Arzignano.
3. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui agli articoli 118, quarto comma, della Costituzione, 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e 5, comma 5, dello Statuto comunale, il Comune favorisce e promuove le attività di volontariato, indirizzando le attività svolte dai volontari singoli alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.
4. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
5. In particolare, il Comune favorisce:
 - a) il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;
 - b) la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l'autonomia privata, in forma singola o associata, possa esplicarsi quando persegue utilità generali;
 - c) l'individuazione delle forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini;
 - d) la creazione dei presupposti economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del tempo.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIO

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario è frutto di una scelta libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno. Essa si concretizza in una manifestazione di disponibilità a impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa del Comune, che è dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale. Tale attività esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria che non sia il dovere di rispetto discendente dal principio del *neminem laedere*, ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. L'attività del volontario ha carattere occasionale e accessorio, non offrendo il singolo volontario garanzie né di qualità né di continuità della prestazione.
4. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali venga in contatto a causa della sua attività.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Il volontario esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività di utilità sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, alla sistemazione e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- b) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) collaborazione nella gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
- e) collaborazione nella gestione di attività turistiche;
- f) collaborazione nella gestione dei servizi scolastici;
- g) collaborazione con gli uffici comunali per disbrigo di attività non richiedenti specifiche competenze;
- h) collaborazione nell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) collaborazione in attività di protezione civile;
- j) collaborazione in interventi e servizi sociali;
- k) collaborazione nella riqualificazione, valorizzazione e custodia di beni pubblici;
- l) collaborazione nella cura, recupero e sviluppo di beni comuni.

Art. 4 – REGISTRO DEI VOLONTARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Presso il Servizio Segreteria Generale è istituito il Registro dei volontari, gestito con modalità informatiche e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica sul sito *web* del Comune.
2. Il Registro è unico e si compone delle seguenti sezioni:
 - a) servizi amministrativi;
 - b) servizi sociali e scolastici;
 - c) cura dell'ambiente e del patrimonio pubblico;
 - d) turismo, cultura e sport;
 - e) protezione civile.
3. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune di Arzignano, il competente servizio predispone e pubblica - nel sito internet dell'Amministrazione comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente" - un bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro in esame.
4. Il bando è aperto e non ha scadenza.
5. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dal singolo volontario, su modulistica appositamente predisposta, nella quale sono dichiarati le generalità del volontario, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5, la scelta di iscrizione in una o più sezioni del Registro.
6. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Dirigente di Area competente per sezione con la collaborazione della Posizione organizzativa di riferimento.
7. Dopo l'accertamento del possesso dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione nel Registro da parte dei richiedenti, in caso di esito positivo, si provvede alla relativa iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, il Dirigente competente comunica al candidato il diniego dell'iscrizione. Nella propria attività istruttoria il Dirigente competente può avvalersi anche di colloqui individuali con i soggetti interessati all'iscrizione, al fine di valutarne il possesso di cognizioni tecniche e pratiche e/o l'idoneità psicofisica.
8. Dopo la prima istituzione il Registro è aggiornato in via continuativa a seguito delle domande presentate.
9. Il volontario può, in ogni tempo, richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Art. 5 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con il Comune di Arzignano deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) idoneità psicofisica all'attività;
 - d) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con

- la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- e) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
- f) eventuali ulteriori requisiti psicofisici e attitudinali richiesti sono finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

ART. 6 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'attività del volontario è coordinata dal Responsabile del Servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta, il quale deve:
 - a) accertare che il volontario sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità cui è destinato;
 - b) accertare il possesso della necessaria idoneità psico-fisica all'attività da espletare, anche sulla base dell'eventuale certificato medico richiesto;
 - c) vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - d) verificare i risultati delle attività di volontariato attraverso incontri periodici.
2. Al Responsabile di cui al precedente comma è, inoltre, demandato l'onere di valutare la compatibilità dell'intervento del volontario con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di predisporre, di comune accordo con lo stesso, il programma operativo dell'attività di pubblica utilità da realizzare.
3. L'attività del volontario è svolta secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Nell'espletamento dell'attività, il volontario non mette a rischio la propria e l'altrui incolumità, tenendo, inoltre, un comportamento adeguato e improntato al rispetto delle persone e/o delle cose con cui viene in contatto.
4. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta.
5. I volontari impiegati nelle attività di pubblica utilità di cui al presente Regolamento possono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o, comunque, della cittadinanza.
6. L'organizzazione delle attività di volontariato deve tener conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
7. In caso di tenuta di comportamenti sconvenienti ovvero lesivi per persone e/o cose, oppure in caso di assunzione di comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in tutti i casi in cui possa essere compromessa l'immagine dell'Amministrazione, il Comune può disporre la revoca - tramite comunicazione scritta da notificare all'interessato - dell'attività di pubblica utilità assegnata al volontario, disponendo, altresì la cancellazione dell'iscrizione dello stesso dal Registro dei volontari.

Art. 7 – RIMBORSI SPESE E UTILIZZO RISORSE STRUMENTALI DELL'ENTE

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese previamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per trasferimenti e accessi, e pasti possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di 10 (dieci) euro giornalieri con un massimo di 150 (centocinquanta) euro mensili.
5. Il Comune, fornisce al volontario, i mezzi, le attrezzature, gli eventuali dispositivi di sicurezza

o gli indumenti necessari allo svolgimento dell'attività di pubblica utilità. Tutto il materiale in caso di cessazione dell'attività deve essere riconsegnato.

6. Nello svolgimento del servizio i volontari possono essere autorizzati all'uso di risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (automezzi, telefono, apparecchiature, etc.).

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'iscrizione nel Registro dei volontari di cui al precedente articolo 4 costituisce presupposto della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività operativa del volontario, con oneri a carico del bilancio del Comune. A tal fine, è garantita la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.

2. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà del Comune.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente Regolamento.

3. Il Regolamento è pubblicato nel sito *web* del Comune a tempo indeterminato.